

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO E L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CON RILEVANZA ECONOMICA "SKATEPARK" NEL PARCO URBANO DEL NURE.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale denominato "Skatepark" di San Giorgio Piacentino, sito nel Parco Urbano del Nure e dei relativi accessori, nonché la custodia del Parco stesso.

L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, si compone di:

- spazi per attività sportiva (attrezzature scoperte per la pratica di skateboard, pattini a rotelle e BMX)
- spazi e servizi di supporto (locale tecnico e servizi igienici).

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita
- 2) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza
- 3) assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti che operano nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

Il Gestore dovrà garantire l'apertura dell'impianto a tutti gli appassionati delle discipline sportive skateboard, pattini a rotelle e BMX specificandosi che l'utenza libera, in considerazione della particolarità della disciplina sportiva, deve essere prioritariamente garantita nella fruibilità dell'impianto.

Tutti coloro che useranno il park, ivi compresa l'utenza libera, dovranno essere muniti di tessera nominale dell'associazione _____ (erogata dalla "Unione Italiana Sport per Tutti" – UISP) o di analoga tessera di altri enti/associazioni che praticano le medesime attività sportive di cui al comma 1, al fine di avere idonea copertura assicurativa sportiva in modo da poter svolgere l'attività in sicurezza e garanzia.

Per l'utilizzo dell'impianto, l'utenza libera – fermo restando l'obbligo di possedere la tessera di cui al comma 2 – accede dietro semplice richiesta compatibilmente con la capienza massima consentita; le società/associazioni/gruppi sportivi dovranno inoltrare richiesta al Gestore in tempi adeguati a consentire una programmazione di massima delle attività.

Il Gestore dovrà, entro il giorno 15 maggio di ogni anno, comunicare al Comune la necessità di ore settimanali per la propria attività corsistica che non potranno superare il 20% del monte ore settimanale disponibile per le attività sportive (40% per quanto riguarda il periodo ottobre – aprile).

Il Gestore, in base alle sue necessità e alle richieste di terze società/associazioni, predisporrà entro il mese di maggio, concordandolo con il Comune, il piano di utilizzo settimanale dell'impianto valido per l'intera stagione sportiva, osservando il seguente orario indicativo minimo d'apertura:

A) Mese di maggio

Lunedì dalle 14.00 alle 21.00

Martedì dalle 14.00 alle 21.00

Mercoledì dalle 14.00 alle 21.00

Giovedì dalle 14.00 alle 21.00
Venerdì dalle 14.00 alle 21.00
Sabato dalle 12.00 alle 21.00
Domenica dalle 12.00 alle 21.00

B) Mesi da giugno a settembre

Lunedì dalle 12.00 alle 21.00
Martedì dalle 12.00 alle 21.00
Mercoledì dalle 12.00 alle 21.00
Giovedì dalle 12.00 alle 21.00
Venerdì dalle 12.00 alle 21.00
Sabato dalle 10.00 alle 22.00
Domenica dalle 10.00 alle 22.00

C) Mesi da ottobre ad aprile

Lunedì dalle 16.00 alle 19.00
Martedì dalle 16.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 16.00 alle 19.00
Giovedì dalle 16.00 alle 19.00
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
Sabato dalle 14.00 alle 19.00
Domenica dalle 14.00 alle 19.00

Tali orari potranno essere rivisti su richiesta del Comune, da concordare con il Gestore, o su richiesta del Gestore, previa autorizzazione del Comune.

Il Gestore dovrà predisporre apposito Regolamento d'uso dell'impianto, in accordo con il Comune, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza.

Il Gestore deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme utilizzo secondo la diligenza del buon padre di famiglia. Il Gestore deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Gestore si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza e conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni. Il gestore si impegna a comunicare per iscritto ogni situazione rilevante sullo stato d'uso delle strutture.

Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi (anche non sportivi) all'interno dell'impianto.

ARTICOLO 3-BIS - SKATE PER TUTTI

L'Amministrazione Comunale intende promuovere la diffusione e la pratica dello skateboard, recentemente riconosciuta quale attività sportiva olimpica, creando attorno allo skatepark di San Giorgio Piacentino un punto di riferimento e di aggregazione per lo Skate piacentino, riunendo tutti i ragazzi appassionati e creare un vero e proprio movimento legato a questa disciplina.

A tal fine il Gestore si impegna ad organizzare corsi di skate tutta la settimana, durante tutto l'anno (salvo condizioni meteo avverse) e per tutte le età secondo la seguente proposta generale minima di planning settimanale delle lezioni, modificabile nei giorni e negli orari in base alla stagione ed il periodo dell'anno:

Martedì dalle 17.00 alle 19.00
Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
Giovedì dalle 17.00 alle 19.00

Durante gli orari sopra indicati, l'area dedicata ai corsi viene delimitata con apposita segnaletica

mentre la residua parte dell'impianto rimane utilizzabile dall'utenza libera. Negli altri giorni della settimana saranno dedicati all'attività sportiva libera. Quindi il park sarà aperto a tutti gli atleti tesserati che vogliono svolgere la predetta attività.

ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI SAN GIORGIO PER PROPRIE ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

Il Gestore dovrà lasciare a disposizione del Comune senza alcun compenso l'impianto sportivo fino a un massimo di 10 (dieci) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate o curate dal Comune.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il gestore dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 - TARIFFE

Il Gestore è tenuto ad applicare e introitare le tariffe per l'utilizzo delle strutture approvate annualmente dalla Giunta Comunale.

Le tariffe – concordate con l'Ente – sono le seguenti:

A) Tessera associazione (valida ogni anno fino al 31 agosto e comprensiva di quota assicurativa)

- Adulti (>18 anni): € 15

- Minorenni (<18 anni): € 10

B) Corsi (per gruppi di massimo n. 5 atleti)

- Lezione (di durata minima 60 minuti) per residenti a San Giorgio Piacentino: € 8

- Lezione (di durata minima 60 minuti) per NON residenti a San Giorgio Piacentino: € 10

- Pacchetto n. 10 lezioni per residenti a San Giorgio Piacentino: € 70 (si precisa che per i residenti è altresì previsto, se richiesto dall'utente, il noleggio gratuito del kit di attrezzature completo per le prime n. 5 lezioni compreso nel pacchetto)

- Pacchetto n. 10 lezioni per NON residenti a San Giorgio Piacentino: € 90

C) Noleggio attrezzature (costi a lezione) per residenti a San Giorgio Piacentino:

- Skateboard: € 2

- Casco: € 1

- Protezioni: € 1

- Kit completo: € 4

D) Noleggio attrezzature (costi a lezione) per NON residenti a San Giorgio Piacentino:

- Skateboard: € 3

- Casco: € 2

- Protezioni: € 2

- Kit completo: € 5

Per eventuali variazioni, il Gestore dovrà comunicare al Comune per la successiva approvazione, le proposte di modifica della tariffazione sopra indicata o per servizi eventualmente non compresi nel tariffario comunale.

Gli introiti relativi all'uso degli impianti saranno incamerati dal Gestore con l'obbligo di riportarli nel rendiconto di gestione di cui all'art. 10.

Il tariffario d'uso dovrà essere esposto all'interno dell'impianto in modo visibile all'utenza.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento in gestione ed uso dell'impianto avrà la durata di mesi 16 (sedici) dall'1 maggio 2021, con facoltà di proroga dell'affidamento, al termine della concessione, alle stesse condizioni contrattuali o più favorevoli per il Comune, a seguito di richiesta espressa del Comune o del Gestore, per un periodo ulteriore di 12 mesi.

ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore dovrà:

- a) provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto (e delle adiacenti aree ricomprese nel Parco Urbano del Nure), delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell'orario di apertura dell'impianto;
- b) provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto, ivi compresi locale tecnico e servizi igienici, mediante l'impiego di idoneo personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Gestore medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- c) provvedere al controllo a vista e pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive;
- d) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- e) segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune, con le modalità che saranno indicate, gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- f) provvedere alla pulizia delle aree scoperte e verdi di pertinenza, del locale tecnico e dei servizi igienici;
- g) consentire l'uso gratuito della struttura sportiva alla scuola dell'obbligo, qualora richiesto;
- h) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- i) attenersi al piano di utilizzo concordato con il Comune per ogni stagione sportiva, considerando responsabilità a carico dei temporanei utilizzatori;
- j) organizzare i rapporti con l'utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano – in via costante e senza eccezione alcuna – cortesia, rispetto e informazione nei confronti dell'utente;
- k) rispettare gli obblighi in tema di sicurezza di cui al successivo art. 8;
- l) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- m) attenersi agli obblighi relativi al pagamento dei tributi relativi all'asporto rifiuti, qualora richiesti;
- n) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di persone con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
- o) supportare eventuali progetti, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;
- p) impegnarsi ad adottare le pratiche, inclusa la sensibilizzazione e responsabilizzazione degli utilizzatori dell'impianto, finalizzate al raggiungimento di migliori livelli di riduzione dei consumi energetici e al rispetto e qualità dell'ambiente;
- q) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente.

ARTICOLO 8 - ADEMPIMENTI IN TEMA DI SICUREZZA

Il Gestore ha l'obbligo di:

- a) adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm, ove ricadenti;
- b) effettuare le verifiche periodiche su strutture e attrezzature e registrare tale attività preventiva in appositi registri;
- c) segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune – per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi,

esclusione dell'accesso al pubblico.

ARTICOLO 8-BIS - EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Pur trattandosi di sport individuale, praticato all'aperto e non di contatto, l'attività con skateboard, pattini a rotelle e BMX dovrà essere svolto sempre secondo le misure restrittive eventualmente inserite negli eventuali DPCM tempo per tempo vigenti.

Per far fronte all'emergenza sanitaria nazionale, il Gestore si impegna a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto delle norme anti-covid quali distanziamento, mascherine obbligatorie per chi assiste, misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani all'ingresso.

Lo stesso inoltre dovrà conservare inoltre un elenco presenza giornaliero corredato di n. telefono nell'eventualità di dover rintracciare i vari atleti frequentatori dell'impianto.

ARTICOLO 9 – CANONE RICOGNITORIO ANNUO

Trattandosi di concessione effettuata in via sperimentale, legata alla gestione di impianto sportivo che non trova precedenti in ambito provinciale, il Gestore – tenendo anche conto della pubblica utilità e della valenza sociale della propria attività – è esentato dal versamento al Comune del canone ricognitorio annuo.

ARTICOLO 10 – RENDICONTO

Il Gestore è obbligato a tenere una contabilità separata per la gestione dell'impianto e a trasmettere annualmente al Comune:

- a) rendiconto delle spese sostenute per l'impianto e delle entrate derivanti dall'utilizzo;
- b) relazione sintetica con l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, il n° di associazioni che utilizzano l'impianto e le ore loro riservate, le iniziative varie, manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Gestore.

ARTICOLO 11 – ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria e quelli di manutenzione ordinaria non ricompresi nel precedente art. 7. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Gestore, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al gestore;
- b) le spese per le utenze di luce, acqua.

ARTICOLO 12 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo.

In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 13 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Gestore, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.

Allo scadere della concessione il Gestore dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste.

Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Gestore l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E' obbligo del Gestore riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziative promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art.12, è consentito al Gestore, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Gestore dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Gestore ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

E' fatto inoltre divieto introdurre, senza preventiva autorizzazione del Comune, qualsiasi attrezzatura e/o apparecchiatura che comportino un aggravio dei costi delle utenze a carico dell'Amministrazione comunale.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Gestore di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto il Gestore nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 15 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Gestore è tenuto a informare l'Amministrazione comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, nulla osta. In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Gestore si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione.

A tale scopo il Gestore stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati – comunque non inferiori a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Gestore, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora

imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Gestore dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio. La mancata e piena operatività della polizza assicurativa comporterà la sospensione dell'attività fino al ripristino della polizza stessa.

ARTICOLO 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Gestore deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di € 1.490,70 (millequattrocentonovanta/70) secondo le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dal comma 7 del medesimo articolo, il testo e le condizioni di garanzia dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

ARTICOLO 18 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITÀ

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Comune di San Giorgio Piacentino potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Gestore, tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 7;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione di cui all'art. 12;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- f) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- g) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Gestore e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Gestore ha facoltà di recedere dalla concessione dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei). Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempimento ed al numero delle violazioni eventualmente commesse rapportata al numero dei giorni di permanenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 19 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Gestore dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Gestore saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Gestore deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 20 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Gestore dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Alla consegna dell'impianto verrà redatto apposito verbale con l'elenco degli arredi e delle attrezzature. In tale occasione il Gestore provvederà a formalizzare il nominativo di almeno un referente – contattabile nelle 24 ore – a cui saranno inoltrate comunicazioni d'urgenza inerenti la gestione mediante utenza telefonica e/o indirizzo di posta elettronica.

Analogo verbale verrà redatto alla riconsegna dell'impianto al termine della concessione.

ARTICOLO 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2014.

La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 22 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari.

A tal fine, tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente su conto corrente dedicato.

Il Gestore, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune di San Giorgio Piacentino, entro 7 giorni dall'accensione, gli estremi del conto (o conti) dedicato/i alla concessione in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

Il Concessionario si impegna ad introdurre, a pena di nullità, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, apposita clausola con cui assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.

La mancata osservanza di quanto sopra comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione.

ARTICOLO 23 – DUVRI

In riferimento al disposto dell'art. 26 c. 3 del D.Lgs. 81/2008, concernente l'elaborazione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza, si precisa che per la presente concessione non sussistono rischi da interferenze con il personale del Comune e, conseguentemente, non si rilevano costi relativi a misure correlate da attuare.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Gestore.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Piacenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

San Giorgio Piacentino, lì

PER IL COMUNE

PER IL GESTORE

Elenco opere di manutenzione ordinaria

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE – Si fa riferimento al mantenimento dello stato dell'impianto al momento della consegna, senza alcun obbligo di miglioramento od integrazione a quanto in essere.

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione necessari a mantenere in efficienza gli impianti esistenti e ogni elemento facente parte integrante della struttura sportiva, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Cancelli, recinzione e balaustre (qualora danneggiati durante la gestione dell'impianto)
Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali,
Ripristino di tratti della recinzione perimetrale, dei cancelli e delle balaustre del campo gioco con eventuale sostituzione dei pezzi danneggiati,

Opere in ferro ed in legno

Riparazione in caso di danno o rotture delle parti in ferro e legno facenti parte della struttura sportiva.

Controllo degli elementi in metallo presenti nell'area gioco, verifica ed eventuale ripristino, sostituzione o fissaggio delle lamiere ammalorate affinché siano perfettamente fissate alla struttura in cemento e non creino dislivelli.

Eventuale sostituzione delle viti mancanti, verifica dell'assenza di viti sporgenti e loro sostituzione.

Servizi diversi

Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive presenti nello skate park.

Interventi di ampliamento anche temporaneo delle reti elettriche e cablaggi vari per manifestazioni sportive, aggiunta di prese, jack e quant'altro necessario dovranno essere realizzati da personale specializzato e corredati da certificati di conformità degli impianti.

Segnalazione agli uffici comunali di eventuali interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari.

Pronto intervento

Obbligo di segnalazione per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).